



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 19 DEL 03/04/2020

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N.15 DEL 27/03/2020 "ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA".

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n.15 del 27/03/2020 "Ordinanza contenente disposizioni urgenti emergenza Covid-19 in materia di Polizia Mortuaria" in cui veniva "disposto", per far fronte a riscontrate criticità dei forni crematori di eseguire le operazioni di cremazione nei termini ordinari e pertanto, della riflessa problematica di conservazione dei feretri nella camera mortuaria dell'Ospedale di Parma nonché nelle sale del commiato esistenti sul territorio e nelle camere mortuarie comunali:

"di autorizzare, data ad oggi la discreta disponibilità di loculi liberi presso i cimiteri comunali, la TUMULAZIONE TEMPORANEA per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti a ciò deputati - e comunque non superiore a trenta giorni - dei feretri che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione; la struttura del feretro e la qualità dei materiali deve essere quella prevista per la tumulazione (art.10 del Regolamento comunale);

l'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, per il periodo necessario e saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione;

il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio del loculo disponibile;

scaduto il termine l'interessato dovrà provvedere allo spostamento del feretro; in caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni i quali se saranno inutilmente scaduti determineranno la condizione dell'immediata traslazione ad opera del Comune il quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei famigliari per le spese sostenute dall'Ente".

Considerato che in data 01/04/2020 il Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha emanato la circolare n.11285 in merito a: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"

Dato atto che in tale circolare, al punto F "Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale" punto 9) viene dettagliato quanto di seguito riportato:

Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:

- i. Le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;*
- ii. Loculi vuoti, purchè la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1. Lettera B);*

Evidenziato che nel sopraccitato Allegato 1 "Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento" della Circolare Ministero Salute n.11285/2020, al punto B) viene specificato che per la tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purchè effettuata entro 30 giorni dal decesso, si possa utilizzare, in funzione della destinazione, una cassa lignea confezionata con sostitutivi dello zinco e comunque nel rispetto delle caratteristiche stabilite dal DPR 285/90 e dei dettami del citato Allegato;

Ritenuto doveroso modificare la propria precedente ordinanza n.15/2020, nella parte in cui dispone in merito alla tumulazione temporanea, rimanendo invariato tutto il resto

Richiamati i comma 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

in sostituzione e parziale modifica della precedente ordinanza quanto segue:

- 1) Fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali la RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria citato;
- 2) la prosecuzione della CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti i cimiteri comunali già prevista dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali (fatte salve le eccezioni riportate di seguito), al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad

oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;

- in DEROGA a quanto sopra, è consentito, al momento del ricevimento del feretro, l'accesso ai cimiteri comunali soltanto ad un numero ristretto di persone (non superiore a 5) che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione;
 - la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, verifichi il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché si accerti dell'impossibilità di formazione di assembramenti;
 - la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali verifichi il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ove ritenuto necessario;
- 3) Nelle camere mortuarie poste presso i cimiteri comunali, possono temporaneamente SOSTARE i feretri che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni, fino al 30/04/2020. Dopo tale data e fino al 30/09/2020, in previsione di un probabile aumento della temperatura, il periodo di sosta si riduce ad un massimo di tre giorni.
In difetto si disporrà l'immediata traslazione del feretro, procedendo ad una tumulazione temporanea a spese della famiglia.
Le caratteristiche del feretro dovranno essere tali da garantire il tassativo rispetto delle vigenti normative, anche di carattere igienico sanitario;

RACCOMANDA

alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie di defunti positivi al COVID-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso, al fine di evitare ritardi nella calendarizzazione dei funerali;

DISPONE

di autorizzare, data ad oggi la discreta disponibilità di loculi liberi presso i cimiteri comunali, la TUMULAZIONE TEMPORANEA per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti a ciò deputati - e comunque non superiore a trenta giorni - dei feretri che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione;

le caratteristiche dei feretri ed il loro confezionamento devono rispettare quanto stabilito dal DPR 285/90 e nell'Allegato 1 della circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n.0011285 del 1/4/2020;
l'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, per il periodo necessario, comunque non superiore a 30 giorni e saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione;
il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio del loculo disponibile;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato; verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata:
alla Prefettura di Parma
alla Questura di Parma
al Comando dei Carabinieri del Comune di Traversetolo
alle imprese funebri accreditate ad operare sul territorio comunale

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA